

CONVENZIONE

TRA

l'**Università degli Studi di Messina**, con sede in Messina, Piazza Pugliatti, 1 (98122), P. IVA n. 00724160833, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (CH) l'11.03.1972, domiciliato per la carica ove sopra;

E

l'**Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna**, con sede in Bologna, Via Zamboni 33, P. IVA n. 01131710376, rappresentata dal Rettore *pro tempore*, Prof. Francesco Ubertini, domiciliato per la carica ove sopra;

PREMESSO:

a) che, l'art. 6, comma 11, della L. n. 240/2010 consente ai professori e ai ricercatori a tempo pieno di poter svolgere attività didattica e di ricerca presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse;

b) che, il decreto ministeriale 30 gennaio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 10 maggio 2014 n. 107, ha fissato i criteri per la stipula delle convenzioni di cui alla norma sopra dichiarata;

c) che, l'Università degli Studi di Messina e l'*Alma Mater Studiorum*-Università di Bologna hanno in comune il conseguimento dell'obiettivo relativo all'implementazione delle rispettive attività di ricerca e di didattica per il miglior soddisfacimento delle rispettive finalità istituzionali;

d) che, a tal fine i suindicati Atenei intendono consentire che un docente dell'Università degli Studi di Messina svolga la propria attività didattica anche presso l'*Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna;

e) che, il docente è il prof. Francesco Traina, docente di seconda fascia nel SSD MED/33 (Malattie Apparato Locomotore), afferente presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali;

f) che, con D.R. n. 1987 dell' 01.10.2018, il prof. Francesco Traina - vista l'istanza dallo stesso presentata nonchè il D.D. n. 71 del 28.09.2018 del Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali - è stato collocato in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'art. 5, comma 16, del D. Lgs n. 517/99, per poter svolgere l'incarico di Direttore, con l'esclusività del rapporto di lavoro, della Struttura Complessa "Ortopedia - Traumatologia e Chirurgia Protesica e dei Reimpianti d'Anca e di Ginocchio" afferente al Dipartimento Patologie Ortopediche-Traumatologiche Specialistiche dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna;

g) che, in particolare, i sopracitati Atenei intendono consentire lo svolgimento da parte del prof. Francesco Traina del 60% della propria attività didattica presso l'Università degli

Studi di Messina e del restante 40% presso l'*Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna;

h) che l'Università degli Studi di Messina ha accertato, con le modalità previste nei propri ordinamenti, che l'impegno del Prof. Francesco Traina presso l'*Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna non determina il venir meno dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modificazioni e integrazioni;

i) che, nelle sedute del 14.01.2019, gli Organi Collegiali dell'Università di Messina (con deliberazione del CdA rep. n. 58/2019 e del S.A. rep. n. 55/2019) hanno autorizzato – previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali ed il consenso del soggetto autorizzato – la stipula della convenzione ex art. 6, comma 11, della L. n. 240/2010 per lo svolgimento da parte del Prof. Francesco Traina della sua attività didattica nella misura del 60% presso l'Università di Messina e del 40% presso l'*Alma Mater Studiorum* dell'Università di Bologna;

j) che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali, nella seduta del 28.01.2019, ha approvato lo svolgimento da parte del Prof. Francesco Traina della propria attività didattica nella suindicata misura del 60% presso l'Università di Messina e del 40% presso l'Università di Bologna;

k) che, ai suindicati fini, è necessario acquisire il consenso del Prof. Francesco Traina, previo il venir meno sia dell'attuale rapporto di lavoro dallo stesso intrattenuto con la Struttura Complessa ("Ortopedia - Traumatologia e Chirurgia Protesica e dei Reimpianti d'Anca e di Ginocchio") dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, sia dell'aspettativa disposta nei suoi confronti ai sensi del suindicato D.R. n. 1987;

l) che, tenendo conto di quanto sopra, occorre procedere, ai sensi della citata L. n. 240/2010, alla stipula della presente convenzione che si inserisce nella linea di continuità delle relazioni tra gli Atenei ed è funzionale alla razionalizzazione e alla valorizzazione delle risorse scientifiche presenti negli stessi;

Le Parti Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1. Premesse

Le Premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 Oggetto della convenzione (ripartizione dell'impegno annuo del Prof. Francesco Traina)

La presente convenzione disciplina i rapporti tra l'Università degli Studi di Messina e l'*Alma Mater Studiorum* dell'Università di Bologna in ordine allo svolgimento dell'attività didattica da parte del Prof. Francesco Traina, nato a _____ il _____, CF _____, docente di seconda fascia nel SSD MED/33 (Malattie Apparato Locomotore), afferente al Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali (di

seguito indicato come “Docente”) dell’Università degli Studi di Messina, presso l’*Alma Mater Studiorum* dell’Università di Bologna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 11, della L. n. 240/2010 e ciò al fine di sviluppare la reciproca collaborazione e promuovere lo scambio delle relative conoscenze ed esperienze di carattere scientifico nel comune e reciproco interesse, nonché di una razionalizzazione e di una valorizzazione delle risorse scientifiche e didattiche presenti nei due Atenei.

Per il periodo di durata della convenzione, indicato nel successivo art. 8, il Docente svolgerà le attività che compongono l’impegno annuo, quantificato ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 della L. n. 240/2010, in ragione del 40% presso l’*Alma Mater Studiorum* dell’Università di Bologna e del 60% presso l’Università degli Studi di Messina.

Ferma restando l’inscindibilità dell’attività assistenziale dall’attività di didattica e di ricerca, per quanto riguarda l’attività assistenziale del Prof. Francesco Traina, tale attività sarà svolta presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli come da nota n. _____ del del DG dell’Istituto stesso.

Art. 3 Modalità di ripartizione degli oneri stipendiali

Il 40% degli oneri stipendiali e gli eventuali adeguamenti relativi al Docente per l’intera durata della convenzione sono a carico dell’*Alma Mater Studiorum* dell’Università di Bologna, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 comma 1 lettera b) del D.M. 30 gennaio 2014. L’*Alma Mater Studiorum* dell’Università di Bologna si obbliga, pertanto, a trasferire all’Università degli Studi di Messina - tenuto conto del totale del costo complessivo lordo sostenuto dall’Università degli Studi di Messina per il Prof. Francesco Traina, pari a Euro 69.717,60 - l’importo di Euro 27.884,04 (pari al 40% degli oneri stipendiali), comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione, oltre al costo relativo ad eventuali miglioramenti economici o aumento degli oneri disposti per legge.

Il superiore importo di Euro 27.884,04 dovrà essere versato in quattro *tranche* trimestrali anticipate, secondo le seguenti modalità: **la prima rata di € 6.971,76** da versare entro il termine del 15 dicembre dell’anno precedente a quello di maturazione (Gennaio- Marzo); **la seconda rata di € 6.971,76** da versare entro il termine del 15 marzo dell’anno di maturazione (Aprile-Giugno); **la terza rata di € 6.971,76** da versare entro il termine del 15 giugno dell’anno di maturazione (Luglio-Settembre); **la quarta rata di € 6.971,76** da versare entro il termine del 15 settembre dell’anno di maturazione (Ottobre-Dicembre).

Tali importi andranno versati mediante bonifico sul conto corrente bancario dell’Università degli Studi di Messina al seguente IBAN: IT64N0100003245514300037061 - Tesoreria Università di Messina per Enti Pubblici.

L’Università degli Studi di Messina continuerà, pertanto, a corrispondere al Docente la retribuzione di competenza utilizzando, per il 40%, la provvista fornita dall’*Alma Mater Studiorum* dell’Università di Bologna.

Ai fini di cui agli art. 5, 6, 7 del D.Lgs. n. 49 del 29 marzo 2012, gli oneri stipendiali derivanti dalla convenzione continuano ad essere conteggiati in capo all'Università degli Studi di Messina. A tal fine copia della stessa è trasmessa al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 4 Copertura assicurativa ed obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Le parti provvedono alla copertura assicurativa di legge del Docente in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta dallo stesso l'attività di cui alla presente convenzione.

Il Docente è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione della sua attività didattica, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Art. 5 Modalità di valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta

Durante il periodo di vigenza della convenzione, la valutazione dell'attività didattica e ricerca svolta dal Docente, per i fini di cui all'art. 6, commi 7, 8 e 14 della L. n. 240/2010, sarà effettuata dall'Università di Messina per il 60% e dall'*Alma Mater Studiorum* per il 40%, secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti.

Art. 6 Impatto sui requisiti minimi previsti per l'attivazione dei corsi di studio e sui requisiti di docenza

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del D.M. 30 gennaio 2014, le parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione non ha alcun impatto ai fini del rispetto dei requisiti minimi previsto per l'attivazione dei corsi di studio presso l'Università degli Studi di Messina.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del D.M. 30 gennaio 2014, il Docente è conteggiato in proporzione all'attività didattica svolta in ciascuno dei due Atenei.

Art. 7 Riconoscimento delle attività di ricerca ed elettorato

Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento, di cui all'art. 5, comma 5, della L. n. 240/2010, per il periodo di vigenza della convenzione l'apporto del Docente sarà ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno dei due Atenei. Il Docente continuerà ad esercitare il diritto all'elettorato attivo e passivo presso l'Università degli Studi di Messina e il diritto di partecipazione agli organi collegiali della stessa.

Art. 8 Condizioni di Efficacia, Durata e Risoluzione

L'efficacia della presente convenzione è subordinata al venir meno dell'aspettativa disposta nei confronti del Prof. Francesco Traina (con il citato D.R. n. 1987/2018). La presente convenzione ha durata di 3 (tre) anni a partire dalla data del 1 luglio 2019, e comunque condizionatamente al verificarsi delle suindicate condizioni di efficacia.

Essa è rinnovabile fino a un massimo di 5 (cinque) anni consecutivi mediante accordo espresso tra le parti e con il consenso del Docente.

La convenzione potrà essere risolta unilateralmente da ciascuna delle Università firmatarie per sopravvenute esigenze didattiche o scientifiche entro i termini previsti per la verifica dei requisiti di docenza di cui al D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270 e al D.M. n. 47 del 2013.

La convenzione sarà automaticamente risolta nel caso di recesso da parte del Docente del proprio accordo a svolgere l'attività didattica presso l'*Alma Mater Studiorum* dell'Università di Bologna, ovvero nel caso in cui il Docente eserciti l'opzione per il regime di tempo definito ai sensi di quanto previsto all'art. 6, comma 6, della Legge 240/2010.

Ai sensi dell'art. 1 comma 7 del D.M. 30 gennaio 2014, la risoluzione ha effetto a far data dall'inizio dell'anno accademico successivo.

Per il periodo di durata della presente convenzione non possono essere stipulate altre convenzioni per l'utilizzo del Docente, né avviate procedure per la copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico.

Art. 9 - Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano ad osservare quanto previsto dalla normative vigente in tema di trattamento dei dati personali e sensibili.

In relazione alla convenzione e ai sensi e per gli effetti del Regolamento Ue 2016/679, nonché del D.Lgs n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, le Parti prendono atto e acconsentono che i dati personali da loro forniti formino oggetto, nel rispetto della normative del settore, di trattamento per eseguire gli obblighi della convenzione ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza.

I titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Art. 10 — Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla convenzione, gli Atenei si impegnano a formalizzare ulteriori intese, anche mediante scambio di note tra i rappresentanti legali dei due Atenei, da trasmettere per conoscenza al Docente interessato.

ART- 11- Clausole di legalità e trasparenza

Le Parti dichiarano di conoscere ed accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici e dei Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo adottati per prevenire le fattispecie criminose connesse alle specifiche aree di rischio e di far rispettare le regole in essi contenute, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi nell'esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione.

Le Parti si impegnano al rigoroso rispetto del D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i., nonché di ogni altra normativa di settore applicabile in materia di antiriciclaggio.

Art. 12 - Norme finali

L'*Alma Mater Studiorum* dell'Università di Bologna, per tutta la durata della convenzione, si impegna a trasmettere all'Università di Messina tutte le comunicazioni relative ad assenze o altre attività del docente rilevanti ai fini della carriera giuridica.

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione della convenzione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione della convenzione sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex articolo 133, comma 1, lett. a) n. 2) del codice del processo amministrativo allegato al D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010.

Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca la convenzione sarà valida solo se concordata tra le Parti e formalizzata con atto scritto.

La convenzione è sottoscritta dalle Parti con sottoscrizione digitale.

La convenzione è soggetta all'imposta di bollo che risulterà a carico delle parti sottoscrittrici in parti uguali. L'Università di Messina assolverà con modalità virtuale, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010.

La convenzione sarà registrata solo in caso di uso, con oneri a carico della parte richiedente.

Per l'Università degli Studi di Messina

Il Rettore

Prof. Salvatore Cuzzocrea

Per "*Alma Mater Studiorum*"

Università di Bologna

Il Rettore

Prof. Francesco Ubertini